COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

38.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 14, 15

Andreis Sergio 13, 15

Ciabarri Vincenzo 14

Galli Giancarlo, *Relatore f.f.* 14

Prandini Giovanni, *Ministro dei lavori pubblici* 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

DINO MAZZA, *Segretario f.f.*, legge il proceso verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Gottardo, Sapio, Ciliberti, Rosa Filippini e Rocelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Brunetto, Ciabarri, Gianfranco Orsini, Andreis e Tarabini.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989; e dei deputati Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 ».

Prima di dare inizio ai nostri lavori, desidero salutare il nuovo ministro dei lavori pubblici, senatore Prandini, anche se non dimentico i sottosegretari di Stato Paganelli, Ghinami e Marte Ferrari che ringrazio per la loro presenza. Ringrazio il ministro per aver voluto partecipare alla prima seduta della nostra Commissione dopo la pausa estiva, e gli preannuncio che, nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, si è stabilito di convocarlo per un'audizione sulla politica del suo Ministero, dopo che il Governo avrà presentato al Parlamento la legge finanziaria.

Faccio presente ai colleghi che il relatore ha riformulato il testo unificato, che era stato presentato ed adottato nella seduta del 3 agosto 1989. Ne do pertanto lettura:

DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHÉ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987

ART. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e

delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio 1989-1993, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 530 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 570 miliardi per il 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato « Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non devolute per il finanziamento di progetti speciali non compresi nel piano-programma definito dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 2.

(Piano-programma).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si attuano mediante il piano-programma previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. Compete al piano-programma definire la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi del piano di ricostruzione e sviluppo utilizzando anche le ulteriori disponibilità assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e trasporto, e assicurandone il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonché concessionari di pubblici servizi.

3. Il piano-programma è articolato in un piano di ricostruzione e sviluppo economico disciplinato dal successivo articolo 3 e nel programma di interventi per la difesa del suolo relativo ai sub-bacini dei fiumi Adda – lago di Como –, Spöl, Reno di Lei, Brembo ed Oglio, ai sensi del successivo articolo 4. Compete al piano-programma definire le somme destinate all'attuazione degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 all'interno della dotazione del Fondo previsto al precedente articolo 1, comma 2, utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della predetta legge n. 183 del 1989.

4. Il piano-programma stabilisce i criteri per la concessione, entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 9, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 10 ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

5. La quota da riservare alla copertura dall'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 9 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.

(Piano di ricostruzione e sviluppo economico).

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la

regione elabora e adotta un piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) ripristino ed adeguamento delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità al sistema ferroviario. Il piano-programma definirà anche un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

c) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manufatturiere, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alto valore aggiunto, nonché agli interventi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle attività produttive esistenti;

d) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

e) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Agli interventi sulla strada statale n. 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale n. 36, sulla strada statale n. 340 direzione Regina, sulla strada statale n. 659, nonché a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilità, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205.

3. La regione Lombardia provvede al completamento della ricostruzione negli abitati distrutti dagli eventi calamitosi del 1983, nella provincia di Sondrio, utilizzando una quota fino a lire 1.500 milioni dell'autorizzazione di spesa per il 1989 di cui all'articolo 1.

4. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione dei fondi stanziati per le calamità del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilità del piano-programma e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia del 30 novembre 1983, n. 86.

ART. 4.

(Difesa del suolo e delle acque).

1. Nell'ambito delle previsioni del piano-programma e per le finalità dell'ar-

ticolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione:

a) determina nell'ambito degli interventi urgenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della legge sopracitata e sino alla concorrenza di lire 250 miliardi, i lavori da eseguirsi con carattere di assoluta priorità;

b) propone, entro sei mesi, all'autorità di bacino gli schemi previsionali e programmatici dei sub-bacini;

c) trasmette alla medesima autorità di bacino i risultati degli studi e delle ricerche necessari per la redazione del piano di bacino. Gli interventi di cui alla precedente lettera *a)* sono deliberati dalla regione e sono immediatamente eseguibili.

2. I sub-bacini di cui all'articolo 2 e all'articolo 15 sono delimitati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal comitato istituzionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Per le finalità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento ad interventi di manutenzione preventiva del territorio montano, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

4. Per le finalità di cui alla lettera *h)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel sub-bacino dell'Adda, anche per individuare e rimuovere le cause dell'eutrofizzazione e salvaguardare le acque del lago di Como a fini idropotabili, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare per consentire la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione delle opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como, è riservata una quota di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei sub-bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio e i relativi disciplinari sono adeguati per le finalità di cui alla lettera *i)* dell'articolo 3 della legge del 18 maggio 1989, n. 183.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto ENEL di Monastero nei comuni di Ardenno, Colorina e Forcole.

8. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

9. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ENEL rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della medesima legge.

10. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione dello schema dei sub-bacini ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

11. In attesa e anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. All'onere del presente articolo,

ivi compreso quello per l'istituzione e funzionamento delle sezioni, valutato in lire 250 milioni annui, si procede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

12. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

13. Una quota del 10 per cento delle disponibilità destinate ai sub-bacini di cui all'articolo 2 in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano.

ART. 5.

(Formazione del programma).

1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano-programma gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

2. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale.

ART. 6.

(Approvazione del piano-programma).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la regione adotta il piano di ricostruzione e sviluppo e, contestualmente, propone all'autorità di bacino gli schemi previsionali e programmatici dei sub-bacini di cui al precedente articolo 4, lettera *b)*.

2. Entro i successivi tre mesi l'autorità di bacino adotta gli schemi previsionali e programmatici.

3. Il piano-programma, comprendente il piano di ricostruzione e sviluppo economico e gli schemi previsionali e programmatici è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il Piano così approvato è vincolante per tutti i soggetti interessati.

5. Gli schemi previsionali per i sub-bacini di cui alla presente legge hanno il valore e producono gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Il piano-programma è sottoposto a revisione annuale secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.

ART. 7.

(Attuazione del piano-programma).

1. Ove per l'attuazione del piano-programma sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più soggetti, la regione propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza. Gli interventi individuati dal piano sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di competenza dello Stato del piano-programma, il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega il Ministro competente, convoca entro dieci giorni dalla data di presentazione dei progetti, una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni. Per la realizzazione di tutte le altre opere la conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale e in tal caso il giudizio di compatibilità ambientale, ove richiesto, viene espresso con applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 377, da parte della regione Lombardia in luogo

del Ministro dell'ambiente, intendendosi sostituito il Ministro dell'ambiente con il presidente della giunta e garantendo, comunque, la partecipazione al procedimento di almeno un rappresentante del predetto Ministro.

2. Le conferenze adottano i progetti esecutivi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali e sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso, e si esprimono entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti eccezione fatta per i progetti riguardanti opere che ricadono nelle aree dei parchi e riserve.

4. Le opere sono appaltate dagli enti competenti secondo le procedure ordinarie accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi della legge del 17 febbraio 1987, n. 80.

5. Solamente in casi eccezionali di riscontrata imprevedibilità il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi.

7. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia e della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 8.

(Studi e ricerche).

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrato di lire 7 miliardi per le indagini, le ricerche e gli studi tecnici e cartogafici necessari per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1.

ART. 9.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonché quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili

dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1977, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1977, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere erogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Finanziamenti agevolati).

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 9, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in

materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili: in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 3, 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del *leasing* finanziario.

7. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

ART. 11.

(Mutui Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1. comma 1. sulla base del piano-programma e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Lombardia.

2. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 12.

(Fondo finanza locale).

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 13.

(Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca).

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Per lo stesso

periodo di tempo sono rinnovati i contratti scaduti nel corso dell'anno 1989. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 14.

(Indennizzi).

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzati;

b) vuote, ma destinate a residenza principale;

c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perché residente o dimorante, per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

4. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di causalità mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità. In relazione a quanto svolto ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le regioni trasmettono al Ministero per il coordinamento della protezione civile gli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi.

5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonché agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel piano-programma.

6. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 15.

(Interventi per la provincia di Novara).

1. Per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di agosto 1987, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nel quinquennio 1989-1993, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989, lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, e lire 30 miliardi per il 1993.

2. Nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, la regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, elabora ed approva un programma comprendente:

a) il completamento delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470;

b) interventi di carattere socio-economico volti al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 3 della presente legge.

3. Il programma è approvato dalla regione Piemonte, previo parere favorevole dell'autorità di bacino per quanto riguarda gli interventi di cui al punto *a)*, ed è immediatamente eseguibile nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

4. Nell'ambito del programma e per le finalità dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Piemonte:

a) definisce le somme destinate all'attuazione degli interventi di cui agli schemi previsionali previsti dall'articolo 31 della predetta legge, per il sub-bacino del fiume Toce utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della medesima legge;

b) determina i lavori da eseguire con assoluta priorità sul predetto sub-bacino, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della medesima legge;

c) propone all'autorità di bacino, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema previsionale per il predetto bacino.

5. La realizzazione delle opere avverrà secondo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa del comma 1, vengono estese, altresì, ai comuni della provincia di Novara di cui al comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 10 e 16 della presente legge, intendendosi riferito alla regione Piemonte ogni riferimento alla regione Lombardia dei suddetti articoli.

ART. 16.

(Contributi e prestiti comunitari ed esteri).

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 ed entro il limite del controvalore in lire italiane fissato con proprio decreto dal Ministro del tesoro, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il ministro del tesoro e gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 2.

4. Può altresì essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal piano-programma.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsone del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverto i colleghi che il testo unificato deve essere trasmesso alle competenti Commissioni per i pareri; questa mattina potrebbe svolgersi una discussione sul testo riformulato, per passare nel pomeriggio di oggi all'esame degli articoli. Ci auguriamo di ricevere i pareri nei tempi previsti, affinché sia possibile concludere il più presto possibile l'*iter* del provvedimento approvando gli emendamenti che la Commissione riterrà opportuni, al fine di trasmettere il testo al Senato prima che in quel ramo del Parlamento si apra la sessione di bilancio, evitando il rischio di ulteriori dilazioni.

Comunico alla Commissione che l'onorevole Galli sostituisce il relatore Martuscelli.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, prendo innanzitutto la parola per chiedere la rettifica dell'aggettivo « mirabile » comparso a pagina 15 del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* relativo alla seduta del 3 agosto 1989, poiché non è stato da me pronunciato.

Per quanto riguarda la prosecuzione dei nostri lavori, il gruppo verde, pur rendendo atto ai colleghi della pazienza dimostrata nella formulazione del testo, è favorevole ad inviare il testo unificato alle Commissioni per i pareri a condizione che venga sconvocata la seduta di oggi pomeriggio. Non riteniamo infatti che il provvedimento possa essere trasmesso al Senato nella forma attuale e nella giornata di oggi; per il gruppo verde permangono alcuni nodi di fondo, in particolare per quanto riguarda la legge sulla difesa del suolo. Nel testo unificato riformulato, a nostro parere, si rischia di non esprimere con chiarezza alcuni contenuti, operando uno svuotamento della legge cui ho fatto testé riferimento. Il gruppo verde, nonostante si sia astenuto sulla legge n. 183 del 18 maggio 1989, riguardante la difesa del suolo, la considera un provvedimento importante, e ritiene che non si possa rischiare di comprometterla con interventi su un'area non ristretta, ma parziale, come quella del bacino del Po.

Inoltre, la mia richiesta di rinviare la seduta pomeridiana deriva anche dal fatto che è previsto un incontro con il presidente della regione Lombardia, che dovrebbe concernere il merito del testo in

esame; non ritengo perciò opportuna un'accelerazione forzata dei tempi.

In riferimento poi ad alcune notizie apparse sulla stampa, riguardanti la città di Novara, secondo le quali la Commissione ambiente avrebbe predisposto alcune parti del provvedimento di legge subendo un ricatto, desidererei delucidazioni dal collega Ciabarri, e chiedo al presidente di assumere una posizione ufficiale e pubblica per difendere la dignità della Commissione, poiché ritengo del tutto infondate simili notizie.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, per quanto riguarda le sue osservazioni circa i lavori della Commissione le ricordo che sono stati stabiliti dall'ufficio di presidenza, e che non era intenzione di nessuno limitare la possibilità di un ampio dibattito sull'articolato; lo stesso Governo ha preannunciato la presentazione di emendamenti.

Per quanto riguarda la questione relativa alle notizie di stampa cui si è riferito, non ne sono a conoscenza; nel momento in cui avrò la possibilità di prenderne visione, ne potremo riparlare.

VINCENZO CIABARRI. Prendo atto delle dichiarazioni del presidente e su tale base accetto il calendario proposto, poiché ritengo che siano garantiti tutti gli spazi necessari per la discussione; è da escludere quindi che siano in atto forzature per accelerare l'*iter* del provvedimento di legge.

Confermo il giudizio positivo sul lavoro svolto, poiché il testo in esame è nettamente migliorato rispetto a quello originale. Vi sono ulteriori elementi di chiarimento e di perfezionamento cui il gruppo comunista non intende rinunciare, visto che il presidente ci ha garantito la possibilità di evitare forzature nei tempi.

Riconosciamo che esistono ragioni di urgenza per approvare il testo in esame, e che quindi è opportuno discuterne oggi pomeriggio; infatti, un ulteriore slittamento di mesi nella definizione del provvedimento significherebbe, tra l'altro, prolungare in Valtellina una situazione di interventi d'emergenza, affidati ai decreti e alle ordinanze. Invece, penso che sia interesse di tutti avere, a due anni e mezzo dagli eventi calamitosi che hanno colpito quella regione, un preciso quadro di riferimento per gli interventi da effettuare.

Per quanto riguarda le notizie apparse sulla stampa, cui ha fatto riferimento l'onorevole Andreis, produrrò copia del giornale locale; posso comunque dire che si tratta di una dichiarazione riportata tra virgolette e rilasciata a Domodossola.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha lavorato con impegno e diligenza massimi: credo che altrettanto vorrà fare la Commissione, sia pure con tutto il tempo necessario a disposizione, per licenziare il testo da trasmette al Senato.

GIANCARLO GALLI, *Relatore f.f.* Siamo favorevoli a proseguire la discussione, senza forzature, ma anche senza rinvii all'infinito: la teoria della *reformatio* continua non ci trova d'accordo. Riteniamo che il testo possa essere ulteriormente migliorato ed affinato, ma non che esso debba raggiungere un'inesistente perfezione: personalmente, sono ormai convinto del fatto che strutturalmente abbiamo già definito il provvedimento di legge.

Entrando nel merito, desidero solo osservare che non penso che abbiamo, per così dire, « svuotato il bidone » della legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo; abbiamo invece predisposto un sistema di vasi comunicanti che ha sperimentato, per la prima volta, l'applicabilità di quella legge in un ambito ristretto, qual è il sub-bacino, previsto dall'articolo 7 della legge medesima, e così come da essa definito, cioè facendo capo all'autorità di bacino.

In tal modo, le finalità previste dall'articolo 3 della citata legge n. 183 e gli strumenti di cui all'articolo 31 della medesima possono, insieme, produrre un effetto convergente e concomitante rispetto agli obiettivi che si propone il provvedimento di legge al nostro esame, e così si

vengono a superare la fase di emergenza e la confusione che lo stesso testo approvato dal Senato aveva inevitabilmente creato intorno alla materia in oggetto, prevedendo tutta una serie di interventi che finivano per non avere una logica ben chiara.

A me pare che, sotto tale profilo, abbiamo svolto un buon lavoro; possiamo ulteriormente adeguare il testo con altre precisazioni e chiarimenti, ma ad un certo punto – come prima dicevo – dobbiamo pur fermarci, poiché il ritardo e la ricerca della perfezione rischiano di diventare una colpa; infatti, una risposta già urgente ad agosto non può essere differita ad ottobre. È necessario quindi accelerare i nostri lavori, sia pure senza forzature, in modo da definire il testo da trasmettere in tempo utile all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che il testo possa essere trasmesso per i pareri in quanto, nell'ulteriore fase del dibattito, tutti i gruppi avranno sufficienti spazi di discussione.

SERGIO ANDREIS. Prendendo atto delle posizioni espresse dai colleghi, preannuncio che anche il gruppo verde presenterà degli emendamenti; quando la Commissione sarà convocata per esaminare il nuovo articolato, useremo tutti gli strumenti previsti dal regolamento...

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. ... per far approvare il provvedimento di legge !

SERGIO ANDREIS. Dipende da come saranno risolte le questioni di merito.

PRESIDENTE. Propongo che sia adottato come testo per la discussione il nuovo testo unificato presentato dal relatore.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il testo sarà dunque trasmesso alle competenti Commissioni, per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di oggi alle ore 17,30.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 18 ottobre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO